



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)**

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

1

Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Marco Fanno” di Conegliano ai sensi dell’art.25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241.

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l’articolo 25, comma 1, ove è previsto che “Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184 recante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare il comma 6, ove è previsto che “In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate”
- VISTO** il decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n.60, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ha adottato, ai sensi dell’art.24 della legge n.241/1990, il “Regolamento per l’esecuzione dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi categorie di documenti sottratti all’accesso”
- VISTO** il regolamento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art.25, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.41 approvata con decreto direttoriale n.662 del 17 aprile 2019 in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza.

RITENUTO di dover regolamentare i costi ed i diritti di ricerca per l’estrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Marco Fanno” di Conegliano

Articolo 1 (Costi di riproduzione)

1. L’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

2

2. In deroga al disposto di cui comma 1, l'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 679/2016 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni
3. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso il MIUR); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso.
4. Per gli importi inferiori a euro € 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
5. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
6. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al comma 1 ovvero in base al comma 2.
7. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. L'importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia per successivi adeguamenti) è pari a euro 16,00 per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

Articolo 2 (Diritti di ricerca e visura)

1. I diritti di ricerca di cui l'articolo 25, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per documenti cartacei sono pari a euro 12,50 per ogni singola richiesta.
2. Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.
3. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovuti anche per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.
4. In deroga al disposto di cui al comma 3, la visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Le somme relative ai costi di cui all'art.1 comma 1 devono essere corrisposte mediante acquisto di marche da bollo, mentre per i diritti indicati ai commi 2 e 3 dell'art.1 e all'art.2 devono essere corrisposte mediante versamento da effettuarsi presso il Conto di Tesoreria intestato all'Istituto il cui IBAN è IT 37 D 03069 12117 100000046419 ovvero presso il conto corrente postale dell'Istituto il cui IBAN è IT 63 D 07061 12000 000011984317 (numero di c/c postale in caso di pagamento



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)**

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

3

tramite bollettino postale è 11984317) con indicazione della causale “cognome e nome – rimborso accesso L.241/90”.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 febbraio 2020